

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/942

Individuazione dell'Agglomerato di Milano e dell'Autorità Competente ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale» che, tra l'altro, definisce le competenze e le procedure per l'elaborazione e l'adozione di strumenti di mappatura e pianificazione acustica, idonei a evitare, prevenire o ridurre, ove necessario, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio;

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del suddetto d.lgs., compete alle regioni e alle province autonome l'individuazione degli agglomerati, cioè delle aree urbane costituite da uno o più centri abitati, come definiti all'articolo 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, contigui tra loro e la cui popolazione complessiva sia superiore a 100.000 abitanti;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del medesimo d.lgs. 194/05 compete altresì alle regioni e alle province autonome, quale primo adempimento previsto per l'anno 2005, la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei dati, tra gli altri, relativi agli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

Ritenuto, ai fini dell'individuazione di detti agglomerati, nonché di una più efficace e snella applicazione del medesimo d.lgs. 194/05 che, relativamente agli stessi agglomerati prevede specifici adempimenti da parte dell'autorità individuata dalle regioni e dalle province autonome, di considerare unicamente i centri abitati delimitati dai confini comunali, accertando l'entità delle rispettive popolazioni sulla base dei risultati del censimento del 21 ottobre 2001, ufficialmente dichiarati col d.p.c.m. 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003;

Dato atto che, sulla base dei criteri sopra indicati, si configura quale agglomerato con più di 250.000 abitanti unicamente il comune di Milano;

Dato atto inoltre che ai sensi del più volte citato d.lgs. 194/05 spetta alle regioni e alle province autonome l'individuazione dell'autorità cui competono gli adempimenti specificati dallo stesso d.lgs.;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 83 e 84 della Sezione IV che definiscono i compiti di rilievo nazionale e le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche in materia di inquinamento acustico;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e, in particolare, l'articolo 3, commi 61 e 62, come modificati dall'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3, che individuano rispettivamente le funzioni amministrative di competenza della Regione e delle Province in materia di inquinamento acustico;

Vista la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» che, in attuazione della legge 447/95 e in coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/98 e alla l.r. 1/2000, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di salva-

guardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, individuata, tra l'altro, le competenze e le azioni per la prevenzione e la riduzione della rumorosità, nonché per il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

Dato atto che la Regione Lombardia, con la richiamata l.r. 13/01, ha individuato nel comune l'ente preposto all'adozione e alla gestione delle misure previste per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico;

Ritenuto pertanto che il comune si configura quale «autorità competente», cui il d.lgs.194/05 demanda specifici adempimenti, tra i quali, in particolare la mappatura acustica, le mappe acustiche strategiche ed i piani d'azione;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepte le premesse:

1. di individuare l'Agglomerato di Milano, area urbana con più di 250.000 abitanti;

2. di dare atto che l'autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal d.lgs. 194/05, è il comune;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia;

4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché agli altri soggetti interessati.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050114)

(5.3.4)

D.g.r. 27 ottobre 2005 - n. 8/947

Criteri e modalità di attuazione del piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia (autunno/inverno 2005-2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 552, che approva il Piano d'Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nel periodo autunno/inverno 2005-2006 e rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione sia dei criteri e delle modalità per l'attuazione del Piano stesso, con riferimento alle misure temporanee ivi riportate, sia delle deroghe al rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a specifici assi viari;

Dato atto che il suddetto Piano d'Azione è relativo alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed all'Agglomerato Sovracomunale di Brescia, di cui alle dd.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, 6 dicembre 2002, n. 11485 e 29 luglio 2003, n. 13856, nonché, in considerazione di quanto disposto agli articoli 3 e 7 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ai Comuni capoluogo di Provincia non rientranti nelle suddette zone critiche sovracomunali che abbiano aderito al medesimo Piano d'Azione, secondo i criteri e le modalità nello stesso riportati;

Ritenuto pertanto, ad integrazione e precisazione della d.g.r. 4 agosto 2005, n. 552, di stabilire i criteri, le modalità e le deroghe suddetti, tenuto conto dei dati meteorologici e sulla qualità dell'aria forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del verificarsi, durante i periodi interessati dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica;

Ritenuto altresì, sulla base delle medesime considerazioni già svolte con la richiamata d.g.r. 4 agosto 2005, n. 552, relative sia agli aspetti di prevenzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico, sia alle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, sia all'esperienza maturata sul piano operativo, di prevedere il fermo totale della circolazione dei veicoli più inquinanti nella giornata di domenica, 13 novembre 2005 e in altre due domeniche, da individuarsi rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio in base a criteri di programmazione stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale, che terranno conto dell'evoluzione meteo-climatica;

Valutata inoltre l'opportunità di escludere il giorno 9 dicembre 2005 dall'applicazione delle disposizioni in ordine al fermo programmato permanente della circolazione di talune categorie di veicoli, previsto dalla medesima d.g.r. 4 agosto 2005, n. 552, in considerazione della riduzione del traffico veicolare e, conse-

guentemente, delle emissioni inquinanti, che si osserva in coincidenza col ponte festivo di S. Ambrogio, tra il 7 e l'11 dicembre 2005;

Richiamati i punti 3 e 4 del Piano d'Azione di cui alla citata d.g.r. 4 agosto 2005, n. 552, concernenti, rispettivamente, ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento e comportamenti e misure mirati alla formazione di cultura ambientale diffusa;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepte le premesse:

1. di approvare, come riportati negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione, nel periodo autunno/inverno 2005-2006, del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, da osservarsi nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al medesimo Piano d'Azione, nonché le deroghe al rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a specifici assi viari;

2. di disporre, relativamente al giorno 9 dicembre 2005, la non applicazione delle disposizioni riguardanti il fermo programmato permanente della circolazione di talune categorie di veicoli previsto dal Piano d'Azione di cui al punto 1.;

3. di confermare i contenuti di cui ai punti 3 e 4 del medesimo Piano d'Azione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli nei periodi dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006

a) Fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, esclusi il giorno 9 dicembre 2005 e le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, degli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;

- motoveicoli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, non adibiti a servizio pubblico;

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico.

b) Sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;

- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);

- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;

- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;

- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;

- i motoveicoli e i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;

- i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi.

c) Il divieto di circolazione non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente deliberazione;

- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;